

Venezia, 26 aprile 2023

Spett.le Comune di Venezia

**All'assessore all'urbanistica**

geom. Massimiliano De Martin

*assessore.demartin@comune.venezia.it*

**Al Dirigente Area sviluppo del territorio e città sostenibile**

arch. Danilo Gerotto

*territorio@pec.comune.venezia.it*

**oggetto:** partecipazione e contributo alla "fase di concertazione e partecipazione" per la proposta di Variante n. 90 al Piano degli Interventi avviata dalla Giunta Comunale di Venezia con delib. 39 del 2.3.2023.

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 2 marzo 2023 ad oggetto «Avvio della fase di concertazione e partecipazione per la proposta di Variante al Piano degli Interventi n. 90, ai sensi dell'art. 18, comma 7 della Legge Regionale n. 11/2004 relativa all'adozione ...»;
- Considerato che essa ha delegato gli uffici competenti a provvedere per supportare e concludere detta indispensabile fase prevista dall'art. 5 della legge urbanistica regionale (LR 11/2004) che in particolare prevede che l'amministrazione procedente assicuri «il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi ... invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche ...»;
- Considerato che al presente sono state effettuate solo alcune presentazioni pubbliche dei propositi dell'Amministrazione, che non è stato pubblicato alcun avviso pubblico che delinea esattamente le modalità e le tempistiche dell'interazione tra cittadinanza ed amministrazione prodromica ad una effettiva e produttiva concertazione, che il sito web comunale nemmeno agevola la lettura e comprensione degli elaborati nonché l'interpretazione della complessa normativa;


Le sottoscritte associazioni rappresentano i seguenti n. 7 (sette) contributi alla corrente fase di concertazione e partecipazione:

1. La fase di concertazione e partecipazione di cui all'art. 5 della legge urbanistica regionale costituisce un primo importante passo dell'elaborazione del piano. Il commentario alla legge urbanistica regionale (a cura di Bruno Barell, Ediz. Corriere del Veneto, 2004) ha infatti ben evidenziato come i soggetti pubblici e privati debbano intervenire «*a monte*» della formazione del piano, nella fase iniziale di elaborazione dello stesso». Si deve trattare cioè di una «partecipazione democratica affinché le scelte di governo del territorio siano maggiormente condivise e non imposte "dall'alto" con strumenti autoritari e unilaterali» recependo con questo il principio di sussidiarietà introdotto nella riforma del Titolo V della Costituzione. Per potersi degnamente svolgere, la fase di concertazione e partecipazione abbisogna quindi di un effettivo impegno dell'amministrazione procedente, che assicuri e faciliti:
  - a) l'acquisizione delle conoscenze (ovvero metta a disposizione il monitoraggio delle trasformazioni che dopo l'approvazione del P.A.T. hanno interessato il territorio e la sua realtà sociale ed economica);
  - b) la partecipazione stessa della cittadinanza e delle categorie organizzate, evitando di lasciare ai cittadini la possibilità di intervenire solo nella seconda fase, delle osservazioni, e con armi ormai spuntate.
2. Vi è forte contraddizione tra la pretesa di *revisione dell'intero P.I.* - da intendersi come rivisitazione organica e unitaria del P.A.T. sulla base di una visione di sviluppo sostenibile del territorio, anche alla luce della intervenuta disciplina sul consumo di suolo - e la pretesa di procedere di fatto *tramite una serie di varianti* [puntuali], libere in sostanza di adattarsi alle "esigenze del momento" a prescindere da una logica d'insieme e dalla considerazione degli effetti cumulativi delle singole varianti.
3. In particolare si osserva che le aree assoggettate a strumenti urbanistici attuativi sono le aree strategiche dove si attuano gli obiettivi del P.A.T. e dove si definiscono i processi per uno sviluppo economico, sociale, culturale e funzionale della città, le cui trasformazioni non possono essere occasionali, ma debbono costituire parte di un definito e sistematico progetto di pianificazione del territorio, pertanto anche in una logica dell'attuazione progressiva del P.A.T. mediante i P.I., questi non possono prescindere dal concretizzarsi almeno per ambito territoriale omogeneo (A.T.O.) ovvero per specifici tematismi.
4. Più in generale, si impongono alcune riflessioni sulle diverse modificazioni sedimentate sul testo originario della legge urbanistica regionale e sull'attuale prassi di pianificazione urbanistica e gestione del territorio. Si è passati infatti da una pianificazione sistematica, organica e unitaria del territorio basata su obiettivi cardine, ad una pianificazione frammentata e attuata per parti a sé stanti, al di fuori di un disegno complessivo della città, che determinano un mosaico raffazzonato di interventi occasionali. Ci si riferisce in particolare alle varianti puntuali, originariamente previste per la sola realizzazione di opere e servizi pubblici, le autorizzazioni in deroga, le alienazioni e valorizzazioni di beni pubblici (che, per sanare i

bilanci, hanno spogliato gli enti pubblici del loro patrimonio), le deroghe dei diversi *piani-casa*, per non parlare dei progetti in variante urbanistica con norme speciali e commissariali.

5. In tale contesto hanno assunto una particolare valenza gli *accordi di pianificazione pubblico/privato*, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 che sostanzialmente si sono prestati a realizzare accordi per modificare le previsioni urbanistiche con PUA in variante al P.I. e in variante alle previsioni e prescrizioni che la stessa Amministrazione si era dotata. Tuttavia la legge prescrive che essi possano realizzarsi solo in presenza di "*rilevante interesse pubblico*" del progetto. L'esatta definizione di tale "*interesse pubblico*" è dirimente e non può certo comprendere qualsiasi intervento privato che spacci le opere di urbanizzazione - obbligatoriamente dovute per qualsiasi intervento urbanistico-edilizio anche al di fuori degli accordi pubblico/privato - come opere di rilevante interesse pubblico. Tantomeno l'*interesse pubblico* può coincidere con il *beneficio pubblico* che è la mera monetizzazione del valore aggiunto dalla variante urbanistica. L'interesse pubblico deve essere sempre prevalente e non negoziabile e considerare tutti gli elementi del caso che interferiscono con il territorio, sotto l'aspetto fisico, ambientale, economico e rispetto alla complessiva utilità sociale dell'intervento. L'interesse pubblico nella pianificazione urbanistica non è cioè solo quello di garantire un equilibrato e ordinato sviluppo del suolo e di indirizzare lo sviluppo economico e sociale del territorio, ma insieme anche di tutelare l'ambiente e il paesaggio, valorizzare i beni culturali e provvedere alla soddisfazione delle istanze delle comunità locali in merito alla dotazione di infrastrutture, spazi, servizi e attrezzature. L'interesse pubblico deve quindi essere articolato attorno al concetto di bene collettivo ed ai bisogni della comunità.
6. Progetti di riqualificazione urbana giustificati con la constatazione di *area degradata*, hanno spesso coperto operazioni di mero interesse privato, sottraendo spazi e funzioni pubbliche. Il degrado ove esiste può essere normalmente sanato senza insediare funzioni non previste dagli strumenti urbanistici o per edificare su spazi scoperti destinati ad uso pubblico.
7. Il territorio è un bene comune che non riguarda la pubblica amministrazione e il soggetto promotore dell'accordo, ma riguarda tutta una comunità che ha il diritto e il dovere di esprimersi e di contribuire a predeterminare le regole per attuare progetti che possono avere importanti ricadute sul funzionamento dell'intero sistema urbano e sotto l'aspetto dello sviluppo economico e sociale della città. Occorre ridare dignità alla pianificazione urbanistica che troppo spesso è stata ridotta ad "urbanistica contrattata". Il Consiglio Comunale non deve sottrarsi alle sue responsabilità, come quando ha accettato l'istruttoria della Giunta comunale sulle proposte raccolte per il primo Piano degli Interventi senza neppure avere conoscenza delle medesime, e come quando si è prestato ad approvare, quali di interesse pubblico, specifici investimenti con varianti urbanistiche di ristretto interesse privato.

Sottoscrivono, dichiarandosi fin d'ora disponibili alle opportune interlocuzioni con l'Amministrazione comunale, le seguenti associazioni portatrici di interessi diffusi

<b>associazione VeneziaCambia</b>	Marco Zanetti	
<b>Comitato Ambientalista Altro Lido</b>	Salvatore Lihard	
<b>associazione "Tutta la Città insieme!"</b>	Enrico Tonolo	firmato
<b>associazione Do.Ve</b>	Giovanni Leone	
<b>Società di Mutuo Soccorso Carpenteri e Calafati</b>	Cesare Peris	firmato
<b>ass. P.E.R. Venezia Consapevole</b>	Alberto Madricardo	firmato
<b>comitato Urbanistica Democratica</b>	Stefano Boato	firmato
<b>Italia Nostra- Sez. di Venezia</b>	Emanuela Vassallo	
<b>Ecoistituto del Veneto</b>	Michele Boato	

per comunicazioni: Marco Zanetti - zanettimarco49@gmail.com